



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Udienza del 25/09/2025
N. 3939/2025

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

La dott.ssa quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
con il patrocinio dell'avv.

RICORRENTE

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE con il patrocinio
dell'avv.

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 1.4.25,
ha convenuto in giudizio **I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE**, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte:

*Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare:
previo ogni opportuno accertamento e conseguente declaratoria in ordine al diritto della signora di
accedere all'assegno sociale:*

*a) accertare e dichiarare il diritto della signora all'assegno sociale a decorrere dal 1° maggio
2023, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto, nonché a percepire l'assegno sociale
mediante autocertificazione della situazione reddituale nel paese di origine della coniuge;*
*b) condannare l'INPS a erogare alla signora l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L.
335/1995, con decorrenza dal 1° maggio 2023, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare
allo stesso la somma di € 13.059,75 la diversa somma ritenuta di giustizia, maturata dal 1° maggio 2023 al 31 marzo
2025, oltre agli ulteriori ratei maturati e maturandi nelle more del giudizio e fino a che ne permangano le condizioni.*

Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

I.N.P.S. si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia
del contendere a spese compensate, evidenziando di aver provveduto a riesaminare la domanda
amministrativa della ricorrente, sulla base delle produzioni allegate al ricorso giudiziale e, in via di
autotutela, di averla accolta, procedendo alla liquidazione della prestazione per cui è causa (come da
provvedimento di liquidazione della prestazione del 1.7.25 prodotto quale doc 1).

Parte ricorrente, confermata la cessazione della materia del contendere all'udienza del 25.9.25,
ha tuttavia insistito quanto al riconoscimento in proprio favore delle spese di lite.



La cessazione della materia del contendere, pacifica nel caso di specie, si ha per effetto dell'intervento in autotutela da parte di I.N.P.S che ha riconosciuto alla richiedente il beneficio per cui è causa.

Ne consegue la sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio.

Tanto in ragione della sopravvenienza, in corso di giudizio, di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. Ciò senza che debba sussistere un espresso accordo anche sulla fondatezza o infondatezza delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.

Non avendo le parti richiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, il Tribunale dovrà procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese stesse.

Come peraltro ribadito a più riprese dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, *la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso deliberare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale* (cfr. *ex plurimis* Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015).

Tanto premesso si rileva quanto segue.

La signora _____, è residente in Milano, dal 31/3/2010 (doc. 1 – carta d'identità e carta di soggiorno doc. 2 – certificato di residenza e storico di residenza).

Ella allega di risiedere e vivere stabilmente nel territorio italiano sin dal 1° luglio 2009; risulta coniugata con il signor _____, già titolare di assegno sociale, anch'egli residente in Milano presso l'indirizzo sopra indicato (doc. 3 – documenti coniuge).

La ricorrente, al pari del marito, è in età pensionabile.

In data 11 aprile 2023, la Ricorrente, titolare di permesso per soggiornante di lungo periodo, ha presentato, tramite il Patronato INCA, domanda di assegno sociale alla sede Inps Milano Est.

Alla domanda in questione allegava: carta di soggiorno, documento di identità, attestazione con la quale dichiarava di non essere titolare di trattamenti pensionistici e di non possedere redditi incompatibili con la prestazione richiesta e si provvedere al proprio sostentamento tramite l'assegno sociale del marito.

In data 3 ottobre 2023, l'INPS di Milano Est ha respinto la domanda con la seguente motivazione: *“attestazione della competente autorità dello stato estero che accerti l'eventuale titolarità di redditi, beni e pensioni nel paese di origine di entrambi i coniugi e copie integrali passaporti per verificare la permanenza stabile sul territorio italiano per almeno dieci anni continuativi”*.

Tramite Patronato INCA veniva quindi avviata un'interlocazione con l'Istituto ed in data 14 febbraio 2024 la ricorrente inviava un'istanza di riesame alla quale, viene dedotto, veniva allegata al certificazione estera richiesta dall'ente.

La richiesta veniva dichiarata irricevibile dall'Istituto a fronte di una pretesa assenza del requisito della stabile residenza nel decennio antecedente la domanda, oltre che per la mancanza *dell'attestazione della competente autorità estera relativa all'eventuale titolarità di redditi nel paese di origine sia per il beneficiario della prestazione che per il coniuge*.



La ricorrente ha quindi presentato, in data 26 agosto 2024, per il tramite del patronato INCA di Milano, ricorso amministrativo contro il rigetto della domanda rilevando quanto segue: *“come da nostro riesame presentato in data 14/02/2024 la documentazione mancante e attestante quanto da voi indicato è stata reperita solo successivamente alla vostra respinta, considerando i tempi tecnici dei rapporti con le istituzioni del paese di origine e non avendo ricevuto alcuna richiesta documenti prima della respinta quindi l'abbiamo trasmessa chiedendo di riesaminare la vostra decisione, ma senza successo, in quanto già certificava il diritto alla prestazione alla data della presentazione della domanda ”.*

Il procedimento amministrativo è stato definito con la delibera del Comitato provinciale INPS del 25 settembre 2024, con cui il ricorso è stato respinto, con la seguente motivazione: *“a seguito di richiesta di integrazione documentale del 25 luglio 2023 e successivo sollecito dell'11 settembre 2023, il ricorrente non ha presentato la documentazione entro i termini previsti dalla normativa [...] A seguito di verifiche procedurali è stato rilevato che la ricorrente ha presentato istanza di riesame il 14/02/2024, la quale è stata a sua volta respinta in quanto, dalla valutazione dell'Ufficio Amministrativo competente della documentazione prodotta, non era possibile verificare la permanenza stabile per almeno 10 anni sul territorio italiano, in considerazione della mancanza del passaporto relativo al periodo dal 2017 al 2022 e dell'impossibilità di effettuare un raffronto con l'estratto contributivo, carente di periodi lavorati [...] Parte ricorrente riferisce di non aver mai ricevuto da parte dell'ente alcuna richiesta di integrazione documentale (tantomeno quelle del 25.7.23 e 11.9.23 menzionate).*

Nelle more della prima procedura, in data 28/05/2024, la ricorrente aveva comunque presentato un'ulteriore domanda di riconoscimento del diritto all'assegno sociale. Devesi altresì rilevare che, l'istituto, con la motivazione di rigetto del primo ricorso, specificava quanto segue: *“In data 28/05/2024 l'interessata ha presentato nuova domanda di assegno sociale che, seppur corredata di tutta la documentazione completa, è stata respinta per carenza del requisito relativo alla permanenza stabile per 10 anni sul territorio italiano con la seguente motivazione: “dall'esame dei passaporti visionati, oltre a risultare un periodo privo di timbri o illeggibili tra il 2015 e il 2016 che rende impossibile stabilire la continuità della permanenza stabile sul territorio italiano per almeno dieci anni continuativi, risulta inoltre che nel periodo tra il 2014 e il 2019 e tra il 2019 e il 2024 siano stati superati nel complesso, per ogni quinquennio, i 10 mesi di permanenza all'estero concessi per legge (doc. 13 e doc.15 – rigetto domanda assegno sociale 23.07.2024).*

Il procedimento amministrativo è stato definito con la delibera del Comitato provinciale INPS del 25 settembre 2024, con cui il ricorso è stato respinto.

Nella presente sede INPS ha unicamente rappresentato come, la domanda di Asse Sociale n. 2099959700254 dell'11.4.2023 presentata dalla ricorrente fosse stata respinta, ad ottobre del 2023, per mancanza della seguente documentazione: *“attestazione della competente autorità dello Stato estero che accerti l'eventuale titolarità di redditi, beni e pensioni nel paese di origine di entrambi i coniugi e copie integrali passaporti per verificare la permanenza stabile sul territorio italiano per almeno dieci anni continuativi”.*

La convenuta ha altresì evidenziato come, solo in sede di ricorso giudiziale, sarebbe stata prodotta l'attestazione della competente autorità dello Stato estero, per entrambi i coniugi, relativa ai redditi e il certificato storico di residenza.

Anche a prescindere dalla necessità della documentazione in questione, ai fini dell'accoglimento della istanza, tale ricostruzione in fatto risulta smentita dall'esame della documentazione di causa (avendo la ricorrente provveduto a trasmettere la documentazione in questione ad INPS tramite patronato, benchè 'fuori termine') e dallo stesso tenore dei provvedimenti emessi da INPS nelle more del procedimento amministrativo (ove viene dato atto della esaustività della documentazione trasmessa).



Quanto al requisito della stabile residenza si ritiene che, l'allontanamento temporaneo dal territorio per un periodo superiore a dieci mesi nel corso di un quinquennio non faccia venir meno il diritto alla prestazione dell'assegno sociale.

Nel merito, la temporanea assenza dal territorio italiano per oltre 30 giorni o comunque per un periodo superiore ai 10 mesi nel quinquennio, al limite, può rilevare solo per la sospensione della prestazione per coloro che ne sono già titolari, ma non certo per provare il centro di riferimento del complesso dei propri rapporti e l'effettiva volontà di stabilirlo in un certo luogo, a prescindere dalla dimora o dall'effettiva assenza temporanea da quel determinato luogo, che rileva per stabilire il diritto alla prestazione.

In questo senso, il ritorno che la ricorrente ha sempre fatto sul territorio italiano nel decennio dopo i brevi periodi di ritorno al paese di origine - per la verità, provato dai timbri sui passaporti sempre meno frequenti -, dalla carta di soggiorno di lungo periodo ed il certificato di residenza storico (che stabilisce la residenza continua sul suolo italiano sin dal marzo 2010), dimostrano senza timore di smentita la residenza stabile continuativa della ricorrente sul suolo italiano e il conseguente diritto alla prestazione negata.

Ritiene questo giudice, quindi, che l'esame della fondatezza della pretesa azionata avrebbe senza dubbio comportato l'integrale accoglimento del ricorso, ove non fosse sopravvenuta, come avvenuto, la necessità procedere alla pronuncia della cessata materia del contendere.

Le spese di lite del processo sono pertanto poste, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, a carico di I.N.P.S., che in difetto sarebbe stata integralmente soccombente, spese liquidate, ex D.M. 55/2014, nella misura di € 1000 per compensi oltre, spese generali, IVA, CPA ed oneri accessori dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ciò anche avuto riguardo al contegno collaborativo dell'ente che è prontamente intervenuto in autotutela e ben anteriormente alla celebrazione della prima udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) dichiara la cessata materia del contendere;
- 2) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese liquidate in euro 1000 per compensi oltre IVA, CPA ed oneri accessori dovuti per legge;

Milano, 25.9.25

Il Giudice